
Assemblea dei Soci in sessione ordinaria del giorno 15-16 aprile 2010**4) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2009 ha autorizzato, per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera, l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di n. 1.500.000 azioni, tenendo conto delle azioni già in portafoglio, ad un corrispettivo unitario non inferiore al prezzo di riferimento registrato presso il Sistema Telematico della Borsa Valori del giorno precedente a quello di acquisto diminuito del 20% e non superiore al prezzo di riferimento registrato sul Sistema Telematico della Borsa Valori del giorno precedente a quello di acquisto, aumentato del 20%.

L'Assemblea del 16 aprile 2009 ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione alla vendita delle azioni proprie acquistate, ad un prezzo non inferiore all'80% del prezzo di riferimento registrato sul Sistema Telematico della Borsa Valori del giorno precedente a quello dell'operazione di alienazione.

In esecuzione della citata delibera, alla chiusura del 15 marzo 2010, Emak deteneva in portafoglio n. 397.233 azioni proprie. Le società controllate non detenevano in alcuna misura azioni di Emak S.p.A.

In vigenza della richiamata delibera, Vi proponiamo di revocarla per la parte non ancora eseguita, nonché di autorizzare nuovamente il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie per un periodo massimo di 18 mesi dalla relativa delibera assembleare ed a disporre delle azioni proprie acquisite senza alcun limite temporale.

La proposta di nuova autorizzazione risponde alle seguenti finalità:

- di permettere alla Società di intervenire sul mercato a sostegno della liquidità del proprio titolo.
- di costituire un magazzino titoli con cui realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizione di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partners strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del Gruppo.
- di costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di stock option che dovessero in futuro essere approvati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per un numero massimo di 1.500.000, limite confermato rispetto all'autorizzazione precedente, e pari a circa il 5,424% dell'attuale capitale sociale, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio. Si ricorda che il capitale sociale di Emak è di nominali euro 7.189.910, ed è rappresentato da n. 27.653.500 azioni ordinarie, di nominali euro 0,26 cadauna.

In ottemperanza all'art. 2357, comma 1, c.c., l'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, in particolare, fino a capienza della riserva straordinaria.

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, Codice Civile, e cioè per 18 mesi a far tempo dalla data dell'Assemblea che delibera in merito all'autorizzazione stessa. Allo stesso tempo, il Consiglio Vi propone di autorizzare, a sensi dell'art. 2357-ter C.C., il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, ovvero il Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, a disporre delle azioni proprie in portafoglio a loro discrezione.

Il Consiglio di Amministrazione propone che, a parziale riforma delle precedenti deliberazioni dell'Assemblea, il prezzo d'acquisto delle azioni proprie non debba essere in ogni caso mai inferiore nel minimo al 90% né superiore nel massimo al 110% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato sul Sistema Telematico della Borsa Valori nel giorno borsistico precedente ogni singola operazione.

Le operazioni di acquisto dovranno comunque essere effettuate sul mercato secondo modalità conformi alle disposizioni di legge; in particolare avverranno in osservanza di quanto disposto dall'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b), Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999, e dunque nel pieno rispetto della parità di trattamento degli Azionisti. Dovranno altresì essere conformi per termini, modalità e condizioni, alle "prassi ammesse", statuite da Consob, con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Con riferimento all'alienazione di azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di determinare solamente il corrispettivo minimo, rimandando alla discrezione degli Organi delegati la determinazione, nel rispetto della normativa vigente, di ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'alienazione. Tale corrispettivo minimo, per le medesime ragioni illustrate in relazione all'acquisto, dovrà essere non inferiore all'80% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato sul Sistema Telematico della Borsa Valori nel giorno borsistico precedente ogni singola operazione di alienazione.

In relazione a quanto sopra, vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Emak S.p.A., vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(1) di revocare, a decorrere dalla data della presente delibera e per la parte non ancora eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 16 aprile 2009;

(2) di autorizzare, a sensi dell'art. 2357, comma 2, C.C., all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente deliberazione, di azioni proprie, in numero complessivamente non superiore a 1.500.000, rappresentative di circa il 5,424% dell'attuale capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni proprie già in portafoglio, e

comunque in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, né il loro controvalore superare l'importo della riserva straordinaria, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, ad un corrispettivo unitario non inferiore al prezzo di riferimento registrato presso il Sistema Telematico della Borsa Valori del giorno precedente a quello di acquisto, diminuito del 10% e non superiore al prezzo di riferimento registrato sul Sistema Telematico della Borsa Valori del giorno precedente a quello di acquisto, aumentato del 10%.

(3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed al Vice Presidente pro tempore, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, sui mercati regolamentati, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e secondo le modalità di cui all'art. 144-bis, comma primo, lett. b), Regolamento Emittenti, nonché in ottemperanza agli obblighi informativi prescritti dalla normativa; ciò per la finalità di sostenere la liquidità del titolo della Società, ovvero per la finalità di costituire un magazzino titoli che renda possibili eventuali operazioni quali la vendita, il conferimento, la permuta di azioni proprie, nell'ambito di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire; ovvero di costituire un magazzino titoli che renda possibile l'esecuzione di eventuali piani di stock option che dovessero in futuro essere approvati dall'Assemblea; il tutto nell'osservanza dei termini, delle modalità e delle condizioni previste dalle "prassi ammesse", stabilite da Consob, in corrispondenza alle rispettive finalità, con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

(4) di costituire una riserva indisponibile a sensi dell'art. 2357-ter, ultimo comma, c.c., pari all'importo delle azioni proprie in portafoglio, attingendone capienza dalla riserva straordinaria e nei limiti della stessa;

(5) di autorizzare, a sensi dell'art. 2357-ter C.C., il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente e/o il Vice Presidente pro tempore, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, a disporre, in qualsiasi momento ed a propria discrezione, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie in portafoglio, in attuazione delle finalità definite dalle presenti deliberazioni, attribuendo agli stessi Amministratori la facoltà di definire ed attuare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo unitario delle azioni oggetto di alienazione non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. L'autorizzazione di cui al presente punto è concessa senza limiti temporali."

Bagnolo in Piano (RE), lì 16 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente

Aimone Burani

